



*Regolamento  
della Consulta Comunale  
della Famiglia*

## Indice

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Ammissione alla Consulta e sua composizione

Art. 4 - Decadenza

Art. 5 - Organi della Consulta

Art. 6 - Assemblea Generale

Art. 7 - Presidente

Art. 8 - Comitato direttivo

Art. 9 – Commissioni di lavoro

Art. 10 – Norme transitorie

Art. 11 – Disposizioni finali

## **Art. 1 – Istituzione**

Il Comune di Como riconosce la famiglia quale cellula fondante della società, ambito naturale in cui si trasmettono i valori morali e civili, elemento fondamentale di coesione sociale e di solidarietà e, richiamati gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, individua, fra i propri obiettivi statutari, la valorizzazione della sua funzione sociale.

Per una concreta attuazione di tale impegno viene istituita, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Comunale, la Consulta Comunale della Famiglia, di seguito denominata Consulta.

## **Art. 2 – Funzioni**

La Consulta è un organismo autonomo, con funzioni propositive e consultive in materia di politiche familiari che svolge, in attuazione del principio di sussidiarietà, funzioni di rappresentanza delle istanze e dei diritti delle famiglie. Si configura, inoltre, come strumento di partecipazione, aggregazione, analisi e confronto con le realtà familiari operanti sul territorio comunale.

In particolare ha il compito di:

- elaborare progetti da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
- promuovere iniziative volte a favorire, incentivare e diffondere una cultura della e per la famiglia come istituzione sociale fondamentale, anche allo scopo di sensibilizzare la comunità e le istituzioni sui diversi problemi che la riguardano;
- stimolare e implementare la collaborazione tra soggetti pubblici, privati e del privato sociale per la proficua e più ampia realizzazione di interventi a favore della famiglia;
- contribuire allo sviluppo e alla crescita qualitativa dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale che possano avere rilevanza nella vita dei nuclei familiari;
- esprimere proposte sulle attività riguardanti le politiche familiari anche al fine di sollecitare studi e ricerche sulla situazione della famiglia a Como e sulle iniziative più opportune da intraprendere.

### **Art. 3 – Ammissione alla Consulta e sua composizione**

Possono richiedere di far parte della Consulta, con domanda specifica indirizzata al Sindaco in sede di prima istituzione, le Associazioni e

organizzazioni, senza scopo di lucro, che:

- a) operano in modo continuativo da almeno un anno sul territorio comunale, con finalità e scopo, esplicitati nello Statuto, a favore della valorizzazione, promozione e sostegno della famiglia;
- b) non siano già presenti, anche ad altro titolo, in altre Commissioni e/o Consulte comunali.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve indicare il nominativo della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione nella Consulta e di un suo delegato supplente, purché con regolare permesso di presenza sul suolo italiano.

La domanda deve essere corredata da copia dello Statuto dell'Associazione e da una relazione sintetica sulle attività svolte.

Le richieste di adesione successive alla prima istituzione vengono valutate dall'Assemblea generale.

La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

Le funzioni di Segretario sono espletate da un membro scelto all'interno della Consulta.

#### **Art. 4 – Decadenza**

Decadono da membri della Consulta le Associazioni che, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, risultino assenti alle Assemblee Generali.

E' inoltre causa di decadenza il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

#### **Art. 5 – Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea generale
- il Presidente
- il Comitato direttivo.

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale, non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi e sono esercitate a titolo gratuito.

#### **Art. 6 – Assemblea Generale**

L'Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante per ogni Associazione aderente.

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, l'Assemblea procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e del Comitato direttivo. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto:

- l'Assessore alla Famiglia
- il Dirigente del Settore Famiglia
- il Presidente della competente Commissione consiliare o suo delegato. Possono partecipare i Consiglieri Comunali, l'Assessore al Patrimonio (casa) e l'Assessore ai Servizi Sociali.

L'Assemblea esercita le funzioni consultive e propositive di cui al precedente art. 2.

Provvede, inoltre, a:

- ratificare l'adesione alla Consulta di nuove Associazioni che abbiano i requisiti previsti all'art. 3;
- ratificare la decadenza delle Associazioni di cui all'art. 4.

Si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e in sessione straordinaria, su iniziativa del Comitato direttivo o di almeno un terzo dei rappresentanti delle Associazioni che fanno parte della Consulta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, data, luogo e ora della riunione, da recapitarsi ai singoli componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Solo in caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo avvisi verbali.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni sono adottate con il voto, espresso in modo palese, dalla maggioranza dei presenti votanti.

Le sedute dell'Assemblea vengono verbalizzate a cura del Segretario.

Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio, presso gli uffici del Settore Famiglia, accessibile ad ogni componente.

### **Art. 7 – Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo, definendone l'ordine del giorno;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta;
- presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qualvolta questa lo richieda.

Il Presidente può invitare alle sedute dell'Assemblea chiunque ritenga utile per lo svolgimento delle attività della Consulta.

In caso di assenza il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. E' tale colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, dopo il Presidente. In caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età.

Non possono ricoprire la carica di Presidente coloro che:

- rivestono incarichi politici e cariche pubbliche elettive a livello comunale e provinciale;
- hanno rapporti di lavoro o di consulenza con l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 8 – Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente e da quattro rappresentanti eletti dall'Assemblea al suo interno.

Il Comitato direttivo provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- svolgere attività istruttoria e preparatoria dell'Assemblea;
- mantenere e incrementare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e le forze sociali;
- mantenere i collegamenti con i membri dell'Assemblea informandoli e aggiornandoli sullo stato delle iniziative intraprese;
- monitorare l'attività delle eventuali Commissioni di lavoro costituite in seno all'Assemblea.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

## **Art. 9 – Commissioni di lavoro**

L'Assemblea generale può costituire, al suo interno, Commissioni di lavoro per realizzare gli obiettivi e le iniziative di propria competenza.

L'Assemblea definisce i criteri di costituzione delle Commissioni di lavoro e stabilisce gli obiettivi e i compiti di ciascuna.

I componenti delle Commissioni sono designati dalle Associazioni aderenti alla Consulta. Alle Commissioni possono partecipare i Consiglieri Comunali.

La prima seduta è convocata da un componente del Comitato direttivo, incaricato dal Presidente.



Ogni Commissione provvede alla nomina, a maggioranza dei voti espressi in modo palese, di un Coordinatore.

E' compito del Coordinatore informare sullo stato dei lavori della propria Commissione il Comitato direttivo che provvederà ad inserirlo nell'o.d.g. dell'Assemblea generale.

#### **Art. 10 – Norme transitorie**

Al fine di attivare la Consulta, il Sindaco, mediante avviso pubblico, invita le Associazioni del territorio a richiedere di partecipare all'Assemblea costitutiva della Consulta.

Un comitato tecnico, costituito da:

- Assessore alla Famiglia, con funzione di Presidente;
- due membri della Commissione Consiliare 3° "Sanità e Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, Politiche Giovanili", indicati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
- Dirigente del Settore Famiglia;
- Funzionario del Settore Famiglia, con funzione di Segretario;

provvede all'esame di legittimità delle domande pervenute.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una sede per le riunioni.

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere avanzate, per l'approvazione del Consiglio Comunale, dalla maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.